8.2.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.7.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Art. 28.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Rgolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come evidenziato dall'analisi di contesto la maggior parte della superficie agricola del Trentino è costituita da prati permanenti e pascoli, che coprono complessivamente 110.000 ettari su una SAU complessiva provinciale di 137.220 ettari. Il settore zootecnico contribuisce per il 17% alla formazione della PLV agricola provinciale. Pur essendo economicamente non particolarmente rilevante, il sistema zootecnico e la collegata coltivazione dei prati permanenti e dei pascoli, ha un ruolo fondamentale nella gestione del territorio, nella preservazione del paesaggio tipico alpino con l'alternanza di prati, pascoli e boschi e nella tutela delle biodiversità. La Misura 10 è finalizzata alla conservazione ed alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente ed al clima.

A seguito della bassa adesione registrata dalle azioni conservative della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" del PSR 2007-2013 (azioni b1.2, c1, c2 e g) che avevano l'obiettivo di sostenere la biodiversità prioritariamente nelle Aree Natura 2000, la Misura 10 non attiva specifici interventi conservativi che trovano invece possibilità di sviluppo e attuazione all'interno della Misura 16 ed in particolare attraverso l'Operazione 16.5.1.

La strategia proposta con la misura agro-climatico-ambientale ha l'obiettivo di promuovere l'estensivizzazione degli allevamenti zootecnici, compensando, almeno parzialmente, i maggiori costi/mancati redditi delle aziende che riducono il carico di UBA/ha che insiste sulla propria superficie aziendale a livelli inferiori a quelli ordinari. La misura premia quindi l'adozione di tecniche di gestione sostenibile, che vanno oltre le ordinarie pratiche agronomiche. Tali tecniche vengono definite in modo coerente con la capacità portante dei prati (operazione 10.1.1) e dei pascoli (operazione 10.1.2), e mirano in particolare alla salvaguardia della biodiversità.

La conservazione della biodiversità è perseguita anche attraverso le operazioni mirate all'allevamento delle razze animali minacciate di estinzione (operazione 10.1.3) e alla coltivazione delle specie vegetali

minacciate di erosione genetica (operazione 10.1.4.).

Come evidenziato nella tabella seguente la Misura 10, in linea con l'Accordo di Partenariato (AdP) e con i fabbisogni di cui al Capitolo 4, soddisfa la Priorità 4 ed in particolare la Focus Area A) “Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell’agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”: tutte le operazioni inserite nella misura 10 sostengono pratiche agronomiche e di allevamento in grado di tutelare la biodiversità dell’agroecosistema nonché di conservare gli elementi paesaggistici di grande pregio.

La misura contribuisce inoltre secondariamente:

- alla Focus area 4c) “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” grazie alle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2 incentivando pratiche agronomiche di tipo estensivo nella gestione dei prati permanenti e l’utilizzo razionale delle superfici a pascolo.

Secondariamente la Misura 10 ha effetti anche sulla Priorità 5 incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, nello specifico: sulla Focus area (5e) promuovere la conservazione il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale: le due operazioni che rientrano nella sotto-misura 10.1 hanno come obiettivi primari la gestione estensiva dei prati e dei pascoli alpini, evitando i carichi eccessivi e gli eventuali cambi di coltura o di tecnica produttiva che riducano la stabilità degli ecosistemi prativi. Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che il contenuto di carbonio nel suolo di una prateria alpina è del 30% superiore a quello di un frutteto (Garlato A. *Stock attuale di carbonio nei suoli di montagna nel Veneto*).

A seguito delle motivazioni appena riportate, la Misura 10 contribuisce agli obiettivi trasversali quali l’ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi.

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	10.1.1.	10.1.2.	10.1.3	10.1.4
4A	F2: Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità	■	■		
4A	F21: Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali:			■	■

Tabella 8.2.7.a Misura 10 - Relazione tra fabbisogni FA e Operazioni

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 10.1.1 Gestione aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione 10.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, risponde prioritariamente al fabbisogno n. 2: “Estensivizzazione delle pratiche di gestione dei prati permanenti con particolare attenzione ai contesti con biodiversità elevata”.

L’analisi di contesto evidenzia come “i prati permanenti e i pascoli collegati alle malghe rivestano un ruolo determinante per il mantenimento della biodiversità e del paesaggio. Il ruolo e la gestione della praticoltura cambiano a seconda della giacitura e della distribuzione altimetrica del territorio. Nelle aree di fondovalle più fertili e ‘facili’ da gestire, complice anche la continua sottrazione di aree agricole a favore dell’urbanizzazione, le attuali tendenze dell’agricoltura porterebbero principalmente alla concentrazione e intensivizzazione della foraggicoltura ed alla conversione dei prati verso colture di pregio (viticoltura in particolare). Si rileva un utilizzo sempre maggiore delle concimazione organiche (letame e liquame) mentre l’utilizzo di concimi minerali appare una pratica in regressione rispetto al passato in quanto i costi non sono generalmente compensati dagli incrementi produttivi. Quindi risulta opportuno concentrare la misura sulla riduzione del carico UBA/ha al fine di ridurre le infiltrazioni di nutrienti nel suolo. Tale aspetto collegato alle difficoltà di garantire una corretta verificabilità e controllabilità dell’utilizzo dei concimi minerali ha portato a non prevedere impegni legati a tale tipo di fertilizzanti. Con il crescere dell'altitudine al rischio dell’intensificazione si affianca il rischio di abbandono della pratica dello sfalcio che, inesorabilmente, avvia un processo di degrado che porta alla progressiva chiusura di ampie superfici prative e quindi alla perdita di biodiversità sia paesaggistica che naturalistica.

A supporto della descrizione si evidenzia, nella Tabella 8.2.7.b Dati del censimento di seguito riportata, la contrazione subita dalla superficie prativa in Trentino, la quale è diminuita, nel ventennio, di oltre 17.300 ha, che in termini percentuali corrisponde a circa il 46%.

L'innalzamento termico e la carenza di prati nel fondovalle ha comportato anche nelle aree Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) una tendenza ad un maggior sfruttamento del cotico utilizzando epoche di sfalcio mirate ad ottenere foraggio di maggiore qualità; questa pratica peraltro in taluni contesti porta ad una semplificazione della composizione floristica determinando uno squilibrio a favore di specie più precoci.

Con la collaborazione della Fondazione Mach e dell’Università di Padova è stata effettuata una classificazione dei prati che mantenga una composizione floristica particolarmente ricca caratterizzata mediamente dalla presenza di almeno 30 specie botaniche differenti. Nella presente operazione tali prati sono definiti “prati ricchi di specie”.

L’obiettivo principale dell’operazione è la riduzione a livello aziendale della concimazione azotata di origine organica (letame e liquame), nei prati sia per una tutela ambientale che per la salvaguardia della biodiversità. L'obiettivo secondario è la salvaguardia dei prati che si collocano in aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) posticipando la data di sfalcio rispetto all’ordinarietà e consentendo così la disseminazione anche delle specie vegetali tardive.

Il primo obiettivo viene raggiunto attraverso l’erogazione di premi agro-climatico ambientali legati all’impegno delle aziende di ridurre il carico UBA/HA rispetto all’ordinarietà ed a mantenerlo tale nel quinquennio.

L'obiettivo secondario viene raggiunto tramite l' erogazione di un premio integrativo per le aziende che in tali aree adottano epoche di sfalcio ritardate rispetto alle normali epoche.

L'Operazione 10.1.1 sarà applicata nel rispetto dei Piani di Gestione delle Zone Natura 2000.

Come evidenziato nella Tabella 8.2.7.c di seguito riportata, l'operazione 10.1.1. soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

Rilevamento superficie	1990	2000	2010
Prati permanenti in ettari	37.761	29.349	20.367

Tabella 8.2.7.b Operazione 10.1.1 - Dati del Censimento

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
4A	F2: Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità	AMBIENTE CLIMA

Tabella 8.2.7.c Operazione 10.1.1 - Relazione fabbisogni FA e OT

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio annuo a superficie a totale carico pubblico (100%). Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Gli interventi dell'operazione sono coerenti e compatibili con il campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43-46. In particolare per quanto riguarda le sovrapposizioni e i rischi di eventuale doppio pagamento con le pratiche del *greening* si precisa quanto segue: l'operazione riguarda esclusivamente i prati per i quali l'unico obbligo pertinente nell'ambito del *greening* riguarda il mantenimento degli stessi. In questo contesto il mantenimento è da intendersi come rinuncia al dissodamento del prato e al cambio di uso del suolo (da prato ad altre colture agricole). Tale obbligo non è compensato tra gli impegni della presente operazione. Il rispetto del greening costituisce pertanto baseline per la presente operazione.

Non esiste rischio di doppio finanziamento con gli aiuti previsti dal primo pilastro di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 né con gli aiuti accoppiati .

La tabella di raffronto tra gli obblighi di baseline (inclusa la condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, la minima attività agricola) è riportata nella sezione relativa alla

descrizione della metodologia e delle assunzioni agronomiche relative all’operazione 10.1.1.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare dell'Operazione 10.1.1:

- agricoltori.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per l'Operazione.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità

Possono accedere all’aiuto:

a. Le aziende che dispongono di almeno 1 ettaro di superficie a prato.

Il limite minimo di un ettaro è stato fissato in analogia a quanto attuato nell’ambito del primo pilastro che prevede di non erogare pagamenti per domande inferiori a 300,00 euro in quanto i costi amministrativi e transazionali sarebbero proporzionalmente elevati. Secondariamente, si evidenzia che l’influenza della soglia di un ettaro esclude di fatto una parte minimale, inferiore al 3%, della superficie provinciale a prato.

b. Le superfici oggetto di impegno che ricadono sul territorio della Provincia Autonoma di Trento ed che sono riportate nel fascicolo aziendale.

Impegni

Gli impegni dell’Operazione devono rispettare quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 807/2014 ed essere rispondenti ai seguenti requisiti:

a) l’azienda deve gestire e mantenere il prato ed evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sua sottoutilizzazione;

b) l’azienda deve rispettare un’intensità di carico in relazione all’insieme degli animali allevati tale da limitare l’infiltrazione nel suolo di sostanze nutrienti.

La superficie a prato richiesta a premio può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell’anno precedente. Ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale (almeno quinquennale) non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel corso del periodo di impegno le particelle che costituiscono oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del

richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

Per rispondere a tali requisiti ed al raggiungimento dell'obiettivo principale, l'Operazione 10.1.1, in linea con quanto disposto al Reg. (UE) n. 640/2014, articolo 35 comma 2 a),prevede i seguenti impegni:

1. collegati all'estensivizzazione della zootecnia mediante l'alleggerimento del carico di bestiame rispetto all'ordinarietà presente sul territorio: le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha che sia inferiore o uguale a 2,3 e che sia superiore o uguale a 0,4. Limitatamente alle domande presentate per l'annata 2015 si ammette come primo anno di impegno la possibilità di un carico pari a 2,5 che per gli anni successivi dovrà essere ridotto a 2,3. Impegno remunerato.

2. collegati alla corretta gestione e manutenzione della superficie a prato: le aziende devono falciare la superficie aziendale a prato ed asportare il foraggio. Impegno non remunerato.

Per consentire anche il raggiungimento dell'obiettivo secondario, l'operazione 10.1.1 prevede, nelle zone Natura 2000, i seguenti impegni supplementari che vanno oltre l'ordinarietà, entrambi remunerati, dei quali il primo è obbligatorio ed il secondo facoltativo:

- 1. divieto di sfalcio, dal 15 maggio al 15 luglio, dei prati ricchi di specie situati ad una altitudine superiore a 1400 m slm. Impegno obbligatorio.
- 2. rispetto delle epoche di ritardato sfalcio dei prati come dalla tabella sotto riportata. Impegno facoltativo.

Le aziende che rispettano questi impegni supplementari hanno diritto ad un premio integrativo pari a 100 euro/ha.

ZONE NATURA 2000 PREMIO AGGIUNTIVO PER LO SFALCIO TARDIVO	EPOCHE ORDINARIE DI SFALCIO	EPOCHE DI DIVIETO DI SFALCIO (IMPEGNO SUPPLEMENTARE)
Fino a 1.000 mslm	2° decade di giugno	Dal 15 maggio al 10 luglio
Oltre i 1.000 mslm	3° decade di giugno	Dal 25 maggio al 15 luglio

Tabella 8.2.7.d Operazione 10.1.1 - Premio aggiuntivo per sfalcio tardivo

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.1.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è erogato alle aziende che hanno un carico UBA/ha inferiore o uguale a 2,3 e superiore o uguale a 0,4.

Il sostegno consiste in un premio per ettaro che aumenta in funzione della riduzione del carico a cui l'azienda si assoggetta.

La tabella di seguito riportata riassume le diverse classi.

Al fine del rispetto dell'Allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013 l'importo massimo del premio è inferiore a 450,00 euro per ettaro di prato.

L'importo di spesa pubbllica totale per l'Operazionie 10.1.1 è pari a Euro 22.077.000,00 di cui Euro 9.488.695,00 di quota FEASR.

Carico UBA/ha aziendale	Premio in euro/ha	Premio impegno supplementare
Maggiore di 2,3	nessuno	0
Minore o uguale a 2,3 e maggiore di 2	180	100
Minore o uguale a 2 e maggiore di 1,5	280	
Minore o uguale a 1,5 e maggiore o uguale a 0,4	330	
Inferiore a 0,4	nessuno	0

Tabella 8.2.7.e Operazione 10.1.1 - Premio per classi

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sulla scorta delle verifiche effettuate l'Autorità di Gestione in collaborazione con l'OP APPAG ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni e delle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento: il rischio può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all'errata tipologia di coltura dichiarata;

2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al mancato rispetto delle condizioni di

ammissibilità previste dall'Operazione ed in particolare:

- sulla corretta imputazione del carico UBA/HA;
- sullo sfalcio effettuato su tutte le superfici a prato oggetto di impegno e relativo asporto del foraggio;
- sullo sfalcio effettuato sui prati in zone Natura 2000 e successiva asportazione del foraggio.

3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il controllo non individui le irregolarità, che gli interventi realizzati in zone Natura 2000 non siano conformi ai Piani di Gestione e che i controllori non siano a loro volta controllati.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento, il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG.

2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP, verrà verificata l'esattezza e la completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento. Le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda.

3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di identificazione delle parcelle agricole e di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento. L'attività dei controllori verrà a sua volta controllata.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

Per la Misura 10 una stessa superficie non può essere oggetto di premio su più operazioni inserite nella medesima misura. Sull'Operazione 10.1.1 non sono ammesse a premio le superfici a pascolo delle malghe.

La superficie a prato richiesta sull'Operazione 10.1.1 non può essere oggetto di domanda sulla Misura 11 "Agricoltura biologica".

Nella giustificazione economica dei premi si è inoltre tenuto conto del possibile cumulo con i pagamenti accoppiati nel primo pilastro. Dall'analisi non risulta il rischio di sovra compensazione. La sola riduzione del rapporto UBA/ha dal livello ordinario, che per le aziende trentine è pari a 4, a 2,5, che è il limite di accesso all'Operazione (limitatamente al 2015 successivamente è ridotto a 2,3), comporta per le aziende, come si evince dai calcoli dell'INEA, un mancato reddito pari a 984,00 Euro/ha. Il rapporto UBA/ha ordinario è stato calcolato da INEA in relazione alla situazione delle aziende che non hanno aderito alle

misure agroambientali nelle precedenti programmazioni ed in relazione alle serie storiche.

8.2.7.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

In osservanza del Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 si riportano di seguito le tabelle indicanti la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali, le pratiche agricole abituali pertinenti, le buone condizioni agronomiche ambientali e i criteri di gestione obbligatori, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, le attività minime nonchè la verificabilità degli impegni medesimi.

IMPEGNO CARICO DI BESTIAME (Impegno remunerato)								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Carico di bestiame compreso: 0,4 ≤ UBA/ha ≤2,3	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente come condizionalità rimane fermo l'obbligo derivante dalla Direttiva nitrati di non superare i 340 KG./ha anno di azoto corrispondenti ad un Carico massimo di - 4,0 UBA/ha	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Carico minimo: - 0,2 UBA/ha	Il carico UBA/HA ordinario parametrato sull'intero territorio provinciale è pari a 4 UBA/ha	L'operazione promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini ed è volto a favorire un'estensivizzazione dell'allevamento ed un aumento della biodiversità nei prati.	Controllo amministrativo sul 100% delle domande considerando i dati presenti sul fascicolo aziendale della superficie e della consistenza del bestiame. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del bestiame.	La riduzione del carico di bestiame comporta un mancato reddito in termini di diminuzione del margine lordo dell'azienda (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.7.f Operazione 10.1.1 - Impegno carico di bestiame

IMPEGNO SFALCIO DEL PRATO SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Taglio dei prati oggetto di impegno di ogni anno con asportazione dell'erba sfalciata	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga Non è previsto l'obbligo di asporto dell'erba sfalciata	Sfalcio annuale su prati	L'operazione sovvenziona pratiche agronomiche che favoriscono l'ottimizzazione dell'assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti e una maggiore diversificazione delle specie vegetali.	Controllo in loco sul 5 % delle domande con la verifica dello sfalcio delle superfici a prato ammesse a premio e dell'asporto del foraggio sfalciato	L'impegno non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso il rischio di un doppio finanziamento

Tabella 8.2.7.g Operazione 10.1.1 – Impegno sfalcio del prato su tutta la superficie aziendale

IMPEGNO SFALCIO RITARDATO IN ZONE NATURA 2000 DEI PRATI RICCHI DI SPECIE (IMPEGNO REMUNERATO)								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Divieto di sfalcio, dal 15 maggio al 15 luglio, dei prati ricchi di specie situati ad una altitudine superiore a 1400 m slm	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga	Sfalcio annuale che ordinariamente si colloca a partire dalla terze decade di giugno	L'operazione sovvenziona pratiche agronomiche che favoriscono le possibilità di fioritura e quindi riproduzione anche di specie tardive. Viene quindi favorita la diversificazione delle specie vegetali. Si rilevano possibili effetti positivi anche sull'avifauna	Controllo in loco sul 5 % delle domande con la verifica del ritardato sfalcio delle superfici a prato ammesse a premio	L'impegno non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso il rischio di un doppio finanziamento

Tabella 8.2.7.h Operazione 10.1.1 - Impegno sfalcio ritardato in zone Natura 2000 - impegno remunerato

IMPEGNO SFALCIO RITARDATO IN ZONE NATURA 2000 (IMPEGNO FACOLTATIVO E REMUNERATO)								
Descrizione impegni	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
Divieto di sfalcio a date diverse in funzione altitudine	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga	Sfalcio annuale che ordinariamente si colloca a partire dalla seconda - terza decade di giugno	L'operazione sovvenziona pratiche agronomiche che favoriscono le possibilità di fioritura e quindi riproduzione anche di specie tardive. Viene quindi favorita la diversificazione delle specie vegetali. Si rilevano possibili effetti positivi anche sull'avifauna	Controllo in loco sul 5 % delle domande con la verifica del ritardato sfalcio delle superfici a prato ammesse a premio	L'impegno non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso il rischio di un doppio finanziamento

Tabella 8.2.7.i Operazione 10.1.1 - Impegno sfalcio ritardato in zone Natura 2000 - impegno facoltativo e remunerato

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni sono riportate nella tabella di cui al paragrafo precedente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'Operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La giustificazione economica dei pagamenti previsti per l'operazione è stata fatta su un dataset di aziende risultanti dall'incrocio tra il DB amministrativo delle aziende beneficiarie di misure agroambientali nella precedente programmazione e il DB RICA on line per il periodo 2009-2012. Le aziende considerate sono quelle con allevamenti bovini specializzati e per ciascuna si sono considerate le superfici con foraggiere (prati e pascoli permanenti, prato polifita e pascoli) come base per il calcolo della densità di bestiame espresso in UBA ad ettaro. Il calcolo si è basato sulla differenza tra il margine lordo ad ettaro di foraggere delle aziende con densità di bestiame superiore a 2,5 UBA/ha e fino a 4 UBA/ha ("allevamenti intensivi") e il margine lordo relativo alle densità di bestiame inferiori ("allevamenti estensivi", divise in classi come stabilito nella descrizione del tipo di operazione).

La tabella che segue mostra i risultati del confronto. Il Calcolo 1 mostra la differenza tra i margini lordi ad ettaro dei processi produttivi intensivi ed estensivi per diverse classi di densità di bestiame mentre il Calcolo 2 si basa su carichi crescenti a partire dal più basso pari a 0,4 UBA/ha.

Come si può notare all'aumentare della densità di bestiame il valore del margine lordo ad ettaro diminuisce e di conseguenza deve diminuire anche il pagamento ad ettaro dei richiedenti. I risultati giustificano ampiamente l'ammontare dei premi corrisposti e la degressività in base al carico. In relazione al premio collegato agli impegni supplementari (sfalcio ritardato) si evidenzia che la giustificazione economica relativa all'impegno concernente alla riduzione del carico (estensivizzazione) supporta anche per la legittimità del supplemento di 100 euro/ha.

Calcolo 1	PLT/ha	Costi var./ha	Costi trans./ha	Margine lordo/ha	UBA/SAU	SAU	Δ Margine lordo/ha$^{int-est}$
0,4-1,5 UBA/ha	2.351	1.490	13	849	1,0	39,3	1.923
0,5-2,0 UBA/ha	2.778	1.727	15	1.036	1,3	31,2	1.736
0,5-2,5 UBA/ha	3.338	2.106	15	1.217	1,5	27,9	1.555
2,5-4,0 UBA/ha	6.587	3.802	13	2.772	3,0	19,3	
Calcolo 2	**PLT/ha**	**Costi var./ha**	**Costi trans./ha**	**Margine lordo/ha**	**UBA/SAU**	**SAU**	**Δ Margine lordo/ha$^{int-est}$**
0,4-1,5 UBA/ha	2.351	1.490	13	849	1,0	39,3	1.923
1,5-2,0 UBA/ha	3.632	2.202	19	1.410	1,8	14,9	1.362
2,0-2,5 UBA/ha	5.103	3.301	13	1.789	2,2	17,7	984
2,5-4,0 UBA/ha	6.587	3.802	13	2.772	3,0	19,3	

Fonte: dati RICA, db online 2009-2012e db amministrativo Provincia Autonoma di Trento

Tabella 8.2.7.l Operazione 10.1.1 - Giustificazione economica

8.2.7.3.2. 10.1.2 Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 10.1.2, aiuti a favore del miglioramento dell'alpeggio, fa riferimento all'articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, l'operazione si riferisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4a.

Si tratta di un intervento che richiede un impegno superiore a quello ordinariamente adottato dai malghesi e volto a promuovere pratiche più sostenibili dell'alpeggio e la tutela dei delicati ecosistemi pascolivi delle malghe alpine, proteggendone la biodiversità vegetale e animale e mantenendo il paesaggio tipico degli ambienti montani, caratterizzato dall'alternanza tra bosco, prato e pascolo.

Allo stesso tempo l'operazione si pone l'obiettivo di mantenere la presenza dell'uomo nelle aree di montagna, garantendo nel contempo la tutela del territorio, la protezione dalle frane e dalle valanghe, la regimazione delle acque superficiali.

In aggiunta a quanto sopra detto si sottolinea che, negli ultimi anni, la pratica dell'alpeggio sta profondamente cambiando rispetto alle condizioni di un decennio fa. Per limitare il fabbisogno di manodopera i gestori delle malghe tendono ad alpeggiare il bestiame che non necessita di particolari cure: manze in asciutta, equini, caprini e ovini. Questa tendenza, unita all'assenza del gestore della malga, provoca un peggioramento considerevole della qualità del pascolo: il bestiame si concentra nelle zone migliori dei pascoli di malga, tralasciando il pascolamento delle zone meno ricche di specie palatabili, più impervie, o più lontane dalle stalle di malga. Questo ha provocato nel corso degli anni alcuni effetti negativi: il degrado della composizione floristica di alcune aree dei pascoli di malga, l'invasione di specie nitrofile vicino alle stalle, l'infestazione, in ampie zone di malga che non vengono pascolate regolarmente, da parte di specie infestanti molto difficili da eliminare (rododendro e pino mugo), fenomeni di erosione superficiale in alcune aree del pascolo soggette ad eccessivo calpestio. Carichi animali, organizzazione della mandria e dei "lotti" di pascolamento, tempi di permanenza, calendario di utilizzo manutenzione del pascolo e della struttura malghiva rappresentano elementi fondamentali per una corretta "malghicoltura"

L'operazione, con riferimento a quella che risulta essere una gestione ordinaria è pertanto disegnata in modo da:

1) compensare i costi aggiuntivi/perdite di reddito per l'adozione da parte del gestore di pratiche colturali che riducano l'impatto negativo delle attività agricole sul pascolo nel rispetto della baseline (divieto antiparassitari, fertilizzanti chimici e fitofarmaci e nel contempo incrementino gli effetti positivi della attività di alpeggio stesso);

2) compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'obbligo di garantire la presenza di uno o più pastori per il controllo del bestiame al pascolo e per il pascolamento guidato, evitando sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione delle aree pascolive; ordinariamente i pastori non controllano continuamente il bestiame

e, soprattutto se vi è presenza di bestiame giovane o in asciutta, lasciano il pascolamento libero, nel limiti del perimetro di malga.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 10.1.2 soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
4A	F2: Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità	AMBIENTE CLIMA

Tabella 8.2.7.b Operazione 10.1.2 - Relazione fabbisogni FA e OT

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio annuo a superficie a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1 possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

I requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, recepiti dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015. Si veda la tabella riportata al paragrafo "Informazioni specifiche dell'intervento" della presente scheda di operazione per la descrizione di dettaglio della condizionalità e suoi raffronti con gli impegni dell'operazione.

Tutti gli impegni dell'operazione 10.2.1 sono coerenti e non si sovrappongono con quanto previsto negli articoli 43 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Le tabelle di raffronto tra gli impegni della presente operazione e gli obblighi di baseline e del greening, sono riportati sezione nel paragrafo "Informazioni specifiche dell'intervento" della presente scheda di operazione.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente per l'Operazione.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. Condizioni di ammissibilità

Possono accedere all'aiuto:

- le superfici utilizzate con bestiame appartenente almeno ad una delle seguenti specie: bovini. caprini, equidi e ovini;
- le superfici a pascolo di malghe situate in Provincia di Trento;
- le superfici a pascolo di malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali.

2. Impegni

Gli impegni dell'Operazione devono rispettare quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 807/2014 ed essere rispondenti ai seguenti requisiti:

a) l'azienda deve gestire e mantenere il pascolo ed evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sua sottoutilizzazione;

b) l'azienda deve rispettare un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali allevati tale da limitare l'infiltrazione nel suolo di sostanze nutrienti.

Per rispondere a tali requisiti l'Operazione 10.1.2 , in linea con quanto disposto al Reg. (UE) n. 640/2014, articolo 35 comma 2 a), prevede i seguenti impegni:

1. gestione del pascolo attraverso: tecniche di pascolamento adeguate, che vanno oltre l'ordinarietà (quindi non è ammessa la custodia saltuaria), che comportino l'obbligo di custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato. Per pascolo guidato si intende l'organizzazione della mandria e lo spostamento della stessa su tutte le superfici dell'alpeggio in modo da garantire un prelievo completo ed omogeneo del foraggio. Lo spostamento evita l'erosione superficiale, l'eccessivo calpestio e il proliferare di specie invasive colonizzanti erbacee, arboree, arbustive come ad esempio la Deschampsia caespitosa; il Pteridium aquilinum Cardus, il Rododendrum, il Rubus, l'Urtica e il Pinus mugo. Si tratta di un impegno più vincolante rispetto all'ordinarietà che prevede una custodia del bestiame non continuativa (il pastore può presidiare più malghe) e lo sfalcio dei pascoli più fertili. Impegno remunerato;

2. obbligo del controllo delle infestanti. Il controllo delle infestanti può avvenire tramite l'impiego di mezzi meccanici è fatto divieto di utilizzo di diserbanti e dissecanti. Nella gestione ordinaria, anche a causa ridotta presenza del pastore, le infestanti non sono controllate. Impegno remunerato;

3. durata dell'alpeggio: pascolamento del bestiame per almeno 70 giorni all'anno sulle superfici

costituenti la malga. Impegno remunerato;

4. carico UBA/ha: le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha inferiore o uguale a 1,6 e superiore o uguale a 0,4. Impegno non remunerato;

5. divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi. Impegno non remunerato;

6. tenere un registro di malga dei capi alpeggiati per avere corrette informazioni sulla consistenza dei capi alpeggiati e della durata della monticazione. Impegno non remunerato;

7. obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni.

8.2.7.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.2.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è fissato in funzione della composizione della mandria:

- mandria con almeno 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 90 euro per ettaro di superficie pascolata;
- mandria con meno di 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 75 euro per ettaro di superficie pascolata.

L'importo di spesa pubblica totale per l'Operazione 10.1.2 è pari a Euro 20.476.000,00 di cui Euro 8.800.585,00 di quota FEASR.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sulla scorta delle verifiche effettuate l'Autorità di Gestione in collaborazione con l'OP - APPAG ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni e delle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento: il rischio può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all'errata tipologia di coltura dichiarata;

2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Operazione in particolare:

A) gestione del pascolo attraverso tecniche di pascolamento adeguate e/o presenza infestanti;

B) sulla corretta imputazione del carico UBA /HA;

C) divieto di uso di concimi chimici di sintesi, diserbanti e disseccanti.

3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il controllo non individui le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta controllati.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG.

2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco avvalendosi anche del SIAP verrà verificata l'esattezza e la completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento.

   Verranno eseguiti controlli in azienda e sul pascolo atti a verificare:

   - presenza sul pascolo di aree con evidenze attestanti assenza di pascolamento (tecnica di pascolamento non adeguata) e/o presenza di infestanti;
   - la presenza di contenitori o residui di diserbanti, disseccanti o concimi chimici di sintesi.

   Le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda.

3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento. L'attività dei controllori verrà a sua volta controllata.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

8.2.7.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Nelle tabelle allegate vengono dettagliati gli impegni richiesti per l'Operazione 10.1.2.

IMPEGNO GESTIONE DEL PASCOLO								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Adottare tecniche di pascolamento adeguate (pascolo guidato) Obbligo di custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo	Nei pascoli che non hanno beneficiato di sostegno della programmazione 2007 -2013 è consuetudine vale a dire è ordinario effettuate una custodia saltuaria senza la presenza costante dl pastore che può gestire anche più di una malga. contemporaneamente Inoltre viene effettuato lo sfalcio delle aree più fertili.	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive delle consuetudini. Il divieto di sfalcio e l'adozione delle tecniche di pascolamento "guidato" favoriscono una corretta e duratura conservazione dell'ambiente naturale e un omogeneo utilizzo del pascolo, prevenendo fenomeni di inquinamento e/o di degrado del suolo dovuti all'eccessivo concentramento degli animali in determinate zone	Controllo in loco sul 5% della domande tramite controllo visivo atto a verificare: la presenza di aree sfalciate, la presenza di uno o più pastori adibito alla custodia del bestiame e verifica della presenza o assenza di aree non pascolate	L'obbligo di adottare tecniche di pascolamento "guidato" sorvegliando il bestiame, combinato con la permanenza in malga per un minimo di 70 giorni consecutivi, comporta un aggravio delle ore lavorative e, di conseguenza, un costo aggiuntivo in termini di manodopera (Impegno remunerato). Tale pratica garantisce una gestione e manutenzione della superficie tale da non sfruttarla eccessivamente né sottoutilizzarla. Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.7.c Operazione 10.1.2 - Impegno Gestione del Pascolo

IMPEGNO CONTROLLO DELLE INFESTANTI								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
- Controllo delle infestanti con mezzi meccanici - Divieto di utilizzo di diserbanti e disseccanti	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n.180/2015	DGP n. 758 del 19/05/2014 "Recepimento delle norme di applicazione del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, così come previsto dal DM n. 30125/2009 e ss.mm.ii." - Ammesso il diserbo chimico	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nei pascoli che non hanno beneficiato di sostegno della programmazione 2007-2013: -normalmente non si effettua il controllo delle infestanti Nei limitati casi in cui viene effettuato si utilizza il diserbo chimico e non meccanico	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive delle consuetudini. Il mancato controllo delle infestanti degrada il pascolo. Peraltro anche l'utilizzo di l'uso di prodotti diserbanti e disseccanti ha rilevanti problemi sull'ambiente per cui il divieto previene possibili inquinamenti delle acque superficiali e sotto superficiali nonché preserva la salute degli animali e la qualità delle produzioni.	Controllo in loco sul 5% delle domande tramite controllo visivo della presenza sul terreno di disseccamenti della vegetazione dovuti all'utilizzo di diserbanti o disseccanti. Controllo in azienda in merito alla presenza di contenitori.	Il controllo delle infestanti eseguito meccanicamente, se da un lato consente un risparmio per il mancato acquisto del diserbante, dall'altro lato comporta un ben più elevato costo aggiuntivo in termini di manodopera. Si pagano pertanto le ore lavorative per questa attività che sono riportate nella tabella della giustificazione del premio. (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.7.d Operazione 10.1.2 - Impegno Controllo delle infestanti

IMPEGNO DURATA DELL'ALPEGGIO								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Durata minima: almeno 70 giorni/anno sulle superfici costituenti la malga	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Durata minima: almeno 60 giorni/anno	Nei pascoli che non hanno beneficiato di sostegno della programmazione 2007-2013: l'ordinarietà prevede la presenza di bestiame incustodito e per una durata media di 60 giorni.	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive delle consuetudini. L'estensione del periodo di alpeggio è funzionale all'adozione delle tecniche di pascolamento guidato, che garantiscono un omogeneo utilizzo del pascolo e prevengono fenomeni di inquinamento e/o erosione del suolo dovuti all'eccessivo concentramento degli animali in determinate zone ed il corretto mantenimento del cotico erboso	Controllo in loco sul 5% delle domande	L'obbligo di tenere il bestiame in malga per un minimo di 70 giorni consecutivi, combinato con l'adozione di tecniche di pascolamento "guidate", comporta un aggravio delle ore lavorative e, di conseguenza, un costo del lavoro aggiuntivo. Si paga pertanto il costo parametrato ad attaro del malghese per i 70 gg dell'alpeggio come riportato nella tabella della giustificazione del premio (Impegno remunerato). Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.7.e Operazione 10.1.2 - Impegno Durata dell' alpeggio

IMPEGNO CARICO DEL BESTIAME								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Carico minimo: - 0,4 UBA/ha Carico massimo: - 1,6 UBA/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DM 180/2015– Allegato 2 Carico massimo: - 4,0 UBA/ha	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Carico minimo: - 0,2 UBA/ha	Nei pascoli che non hanno beneficiato di sostegno della programmazione 2007 -2013 il carico UBA/HA medio è 1,8	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità sia delle consuetudini ed è volto a favorire la pratica sostenibile dell'alpeggio. Le restrizioni imposte sulla densità di bestiame, oltre a limitare l'apporto di effluenti animali e ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, contribuiscono a migliorare l'utilizzo delle superfici pascolive	Controllo amministrativo sul 100% delle domande considerando i dati dichiarati in domanda relativi alla superficie pascolata e alla consistenza del bestiame. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del bestiame	L'impegno del carico del bestiame non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. Il costo aggiuntivo determinato dall'imposizione di un carico minimo di bestiame più elevato non è stato preso in considerazione per la determinazione del pagamento impegno non remunerato Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.7.f Operazione 10.1.2 - Impegno Carico del bestiame

IMPEGNO USO DEI FERTILIZZANTI CHIMICI DI SINTESI PER LA CONCIMAZIONE DEL PASCOLO								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi. Ammesse solo deiezioni animali prodotte in malga	BCAA 1 – DM n. 180/2015 In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m dai corsi d'acqua	DM 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" Concimazione organica ammessa Concimazione chimica ammessa: - max. 100 kg N/ha	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Per le malghe che non hanno beneficiato del premio di alpeggio sulla programmazione 2007-2013 la concimazione azotata può arrivare a 40 kg/ha di azoto.	L'operazione 10.1.2. prevede pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi chimici di sintesi al fine di ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque. Il divieto previsto di utilizzo di concimi minerali e l'equilibrato utilizzo del concime organico permettono di ottenere una maggiore diversificazione delle specie vegetali. Il divieto di concimazione chimica evita il dilavamento dei nutrienti nei corsi d'acqua superficiale e della falda.	Controllo in loco sul 5% delle domande tramite controllo visivo della presenza sul terreno di residui di concimi chimici di sintesi Controllo in azienda in merito alla presenza di contenitori.	L'impegno del divieto di concimazione minerale non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento

Tabella 8.2.7.g Operazione 10.1.2 - Impegno Uso dei fertilizzanti chimici di sintesi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni sono riportate nelle tabelle di cui al paragrafo precedente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'operazione 10.1.2.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'operazione 10.1.2 ha come principale obiettivo un'attenta gestione delle malghe e delle superfici pascolive.

L'ammontare del sostegno è così suddiviso:

A) Mandria con almeno 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 90 euro per ettaro di superficie pascolata;

B) Mandria con meno di 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 75 euro per ettaro di superficie pascolata.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

L'adozione di tecniche di pascolamento "guidato" è una mansione compatibile con altre attività lavorative in malga, per cui risulta difficile attribuire il costo di un operaio alla sola custodia e guida dei capi. In base a colloqui con esperti dell'Ufficio Tecnico per l'agricoltura di montagna, si è deciso di distribuire le ore lavorative tra la custodia del bestiame e il controllo delle infestanti, ipotizzando che l'eventuale tempo non

dedicato a tali attività sia impiegato per la compilazione del registro di malga. Giacché le prescrizioni dell'intervento impongono di tenere il bestiame in malga per un minimo di 70 giorni consecutivi, si è proceduto calcolando il numero minimo di ore lavorative necessarie per ottemperare all'obbligo. Il costo orario di un operaio agricolo è stato estratto dai minimi di retribuzione per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Trento, mentre la superficie media delle malghe è stata fornita dal Servizio Agricoltura. I costi di transazione non sono stati considerati in ragione del fatto che, trattandosi di domande di pagamento riferite a superfici piuttosto estese (mediamente 126 ettari), il riparto dei costi a ettaro di superficie evidenzia costi trascurabili.

Come si evince dalle tabelle sotto riportate, per la gestione dell'alpeggio con Mandria di almeno 15 UBA in lattazione i maggiori costi ammontano a 105,79 euro/ha mentre si riducono a 78,81 euro per la gestione dell'alpeggio con Mandria con meno di 15 UBA in lattazione.

Custodia bestiame	Ordinari età (controllo saltuario)	Mandria meno di 15 UBA in lattazione	Mandria con almeno 15 UBA in lattazione (richiede mediamente almeno 1,5 ULU)
a) Ore lavorative	2	8	12
b) Giorni di lavoro	60	70	70
c) Costo orario operaio specializzato	12,14	12,14	12,14
Costo custodia bestiame (a*b*c)	1456,8	6798,4	10197,6
Sup pascolabile media malghe trentine	126	126	126
Costo totale	11,56	53,95	80,93
Maggiori costi/ettaro	-	42,39	69,37

Tabella 8.2.7.h Operazione 10.1.2 - Calcolo del costo per la custodia del bestiame

Controllo infestanti	Udm	Baseline nessun intervento	Impegno: meccanico
Ore lavorative	*ore/ha*	*0*	*3*
Costo orario operaio agricolo specializzato	*€/ora*	*12,14*	*12,14*
Costo manodopera	€/ha	0	36,42
Costo diserbante	€/ha	0	0,00
COSTO TOTALE	€/ha	0	**36,42**
Δ Costo	€/ha	**36,42**	

Per il controllo infestanti si utilizza l'opzione zero, ossia che ordinariamente non viene eseguito il controllo

Tabella 8.2.7.i Operazione 10.1.2 - Calcolo del costo per il controllo delle infestanti

8.2.7.3.3. 10.1.3 Allevamento di razze animali minacciate di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione 10.1.3, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si riferisce principalmente alla Priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle razze animali e vegetali locali (F21) e all’obiettivo trasversale relativo all’ambiente.

L'obiettivo primario dell’operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico di alcune importanti razze locali e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui tali razze vengono allevate. Si ritiene, infatti, positivo compensare l’allevamento delle razze animali locali a limitata diffusione in virtù delle loro caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo. L’operazione può garantire da un lato il presidio delle aree marginali e dall’altro la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per eventuali future attività di miglioramento genetico.

Gli allevatori che intendono adottare questa operazione si impegnano a mantenere in allevamento capi appartenenti almeno ad una delle razze considerate per almeno 5 anni nonché a provvedere alla riproduzione di detti capi in purezza.

Per evitare che gli allevatori sostituiscano soggetti di tali razze locali con razze più remunerative (orientamento questo che si sta riscontrando anche in Trentino con la progressiva conversione verso modelli produttivi specializzati nella produzione del latte e con l’utilizzo di razze alloctone ad elevata produttività) la concessione degli aiuti previsti da questo programma dovrà compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per capo.

Le razze animali locali inserite in questo intervento sono ritenute minacciate di abbandono e meritevoli di salvaguardia dalle Associazioni di allevatori che si occupano dei registri anagrafici e libri genealogici ed effettuano i controlli funzionali. Dall’analisi della situazione zootecnica della provincia e della consistenza dei capi sono state individuate alcune razze minacciate di abbandono e, pertanto, oggetto di aiuto con la presente operazione:

- razza bovina rendena;
- razza bovina grigio alpina;
- razza bovina bruno alpina originale;
- razze ovine del tipo Lamon;
- razze ovine del tipo Tingola, fiemmese o Villnosser Schaf;
- razza caprina Pezzata Mochena;

- razza caprina Bionda dell'Adamello;
- razza equina Cavallo Norico;
- razza equina Cavallo da tiro pesante rapido - TPR.

La consistenza di tali razze è limitata e l'ulteriore diminuzione nel numero di capi allevati comporterebbe conseguenze di carattere genetico, ambientale e sociale.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 10.1.3 soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
4A	F21: Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali	AMBIENTE

Tabella 8.2.7.b Operazione 10.1.3 - Relazione fabbisogni FA e OT

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio annuo calcolato per UBA a totale carico pubblico (100%).

Come previsto nel capitolo 8.1.è possibile l'erogazione di anticipi fino ad una massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati di cui all'art. 20 "Misura premi per il settore latte"e 21 "Misura premi per il settore carni bovina" del DM 16513 del 18 novembre 2014 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, la sovra compensazione è evitata in quanto la differenza del reddito calcolato fra razze convenzionali e razze minacciate di estinzione è superiore al cumulo dei due aiuti. Tale differenza di reddito infatti come da giustificazione economica è di 476,37 euro per la razza Rendena, 684,13 euro per la razza Grigio Alpina e 658,52 euro per la razza Bruna alpina originale.

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati di cui all'art. 22 "Misura premi per il settore ovicaprino" del DM 16513 del 18 novembre 2014 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, la sovra compensazione è evitata in quanto la differenza del reddito calcolato fra razze convenzionali e razze minacciate di estinzione è superiore al cumulo dei due aiuti. Tale differenza di reddito infatti come da giustificazione economica è di 790,01 euro per la razza "Pecora di Lamon", 520,67 euro per la razza Tingola.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati che allevano capi appartenenti ad almeno una delle razze oggetto di aiuto.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Non pertinente per l'Operazione.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. Condizioni di ammissibilità

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che allevano capi appartenenti ad una delle razze locali minacciate di abbandono secondo quanto indicato all'articolo 7 comma 2 del Reg. (UE) n. 807/2014. Le razze autoctone minacciate di abbandono devono essere geneticamente adattate al sistema produttivo tradizionale provinciale. Per la Provincia Autonoma di Trento tali razze sono indicate nella tabella 8.2.7.c. che riporta nel rispetto del comma 3 dell'articolo 7:

- il numero delle femmine riproduttrici indicato dall'Operazione a livello nazionale;
- l'organismo scientifico riconosciuto che ha certificato il numero e la condizione a rischio delle specie finanziate in possesso delle capacità e competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

· gli agricoltori che presentano domande per un patrimonio superiore ad 1 UBA;

· le aziende che mantengono un carico UBA /HA inferiore o uguale a 2,5;

· non sono ammessi all'aiuto i capi di età inferiore ai 12 mesi alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e i tori.

2. Impegni

Il richiedente deve impegnarsi a rispettare i seguenti impegni:

- mantenere in allevamento, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della

domanda di adesione, capi appartenenti ad almeno 1 delle razze minacciate di abbandono;

- i capi devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico;
- mantenere in allevamento i capi oggetto del premio per almeno 5 mesi (a partire dal 15 marzo).

Razza	Nr. femmine riproduttrici a livello provinciale	Nr. femmine riproduttrici a livello nazionale	Denominazione dell'Organismo specializzato nella manutenzione dei registri e dei libri genealogici delle razze	Denominazione dell'Organismo scientifico
Bovina rendena;	1.219	4.066	Federazione Provinciale Allevatori Trento	Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all'Adige
Bovina grigio alpina	971	6.955		
Bovina bruna alpina originale	Dato non disponibile attualmente iscritte al registro nr. 0	416		
Ovina del tipo Lamon	125	350		
Ovina del tipo Tingola, fiemmese o Villnosser Schaf	629	629		
Caprina Pezzata Mochena	214	214		
Caprina Bionda dell'Adamello	238	238		
Cavallo Norico	144	267		
Cavallo da tiro pesante rapido - TPR	5	5		

Tabella 8.2.7.c Operazione 10.1.3 - Condizioni di ammissibilità

8.2.7.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.3.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio annuo è pari a 200,00 €/UBA per le razze bovine ed equine e di 400,00 €/UBA per le razze ovicaprine. L'individuazione di tale livello di aiuto, in deroga all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è giustificato nel paragrafo relativo alla giustificazione economica dell'Operazione. E' necessario perseguire l'obiettivo di incrementare significativamente il numero dei capi allevati delle razze ovine e caprine poiché la consistenza è tale da pregiudicarne la sopravvivenza a livello nazionale.

L'importo della spesa pubblica totale per l'Operazione 10.1.3 è pari a Euro 3.950.000,00 di cui Euro 1.697.710,00 di quota FEASR.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L’operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

8.2.7.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Nelle tabelle allegate vengono dettagliati gli impegni richiesti per l'Operazione 10.1.3.

ISCRIZIONE ANIMALI A SPECIFICI REGISTRI								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Obbligo di iscrizione dei capi soggetti a premio nei rispettivi *libri* genealogici o registri anagrafici riconosciuti a livello provinciale o nazionale	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 150/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'obiettivo dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali. Si ritiene inoltre positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a limitata diffusione, in virtù delle caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle condizioni pedoclimatiche dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo	Controllo amministrativo sul 100% delle domande in merito a all'iscrizione degli animali al Libri genealogico o al registro anagrafico	Nessun costo aggiuntivo e/o mancato guadagno (Impegno non remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.7.f Operazione 10.1.3 - Impegno Iscrizione animali a specifici registri

ALLEVAMENTO DEL BESTIAME AUTOCTONO								
Descrizione impegni	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
Obbligo di allevamento del bestiame mantenendo la razza locale minacciata di abbandono	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Gli allevatori tendono a mantenere razze diverse nel medesimo allevamento, sostituendo le razze autoctone con razze più produttive	L'obiettivo dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali. Si ritiene inoltre positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a limitata diffusione, in virtù delle caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle condizioni pedoclimatiche dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo	Controllo amministrativo sul 100% delle domande in merito a: all'iscrizione degli animali al Libri genealogico o al registro anagrafico. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del bestiame.	Le razze minacciate oggetto d'impegno sono mediamente meno produttive di quelle convenzionali e il loro allevamento genera, pertanto, un mancato reddito (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.7.e Operazione 10.1.3 - Allevamento del bestiame autoctono

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni sono riportate nelle tabelle di cui al paragrafo precedente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

L'elenco delle razze locali minacciate di abbandono in provincia di Trento include bovini, ovini, caprini ed equini. La consistenza delle diverse razze è stata definita sulla base dei controlli funzionali effettuati dalla Federazione Provinciale Allevatori nel 2013. I dati sono stati sono stati raccolti ed analizzati dalla Fondazione Edmund Mach presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige unitamente alla Federazione Provinciale Allevatori che hanno descritto la situazione e le motivazioni per la loro

salvaguardia.

Per quanto riguarda le razze bovine minacciate di abbandono, vengono indicate le seguenti:

- razza bovina-rendena
- razza bovina grigio-alpina
- razza bovina bruno-alpina originale

Nel 2013 le bovine da latte iscritte ai controlli funzionali della provincia erano 23.306 di cui circa il 5,2% di razza Rendena, circa il 4,2% di razza grigio-alpina mentre non è disponibile la percentuale per la razza bruno-alpina originale. Sostanzialmente la razza è andata persa in provincia di Trento ma è stata conservata in Svizzera ed in Austria, tradizionali aree di approvvigionamento di bovini per la zootecnia trentina.

Per quanto riguarda le razze ovine minacciate di abbandono, vengono indicate le seguenti:

- razze ovine del tipo “Lamon” , “Tingola o fiemmese” o “Villnosser Schaf”

Riguardo le razze ovine minacciate di abbandono non sono disponibili dati precisi essendo l’allevamento condotto da piccoli allevatori. In rapporto alla consistenza del patrimonio ovino provinciale (circa 27.000 capi include le greggi transumanti) le razze in questione rappresentano una porzione molto limitata (es. i dati relativi ai controlli funzionali sulla Tingola riportano 629 capi per l’anno 2013. Si tratta di razze estensive da carne e saltuariamente da lana con rusticità e resistenza elevate che le rendono adatte a lunghi periodi di alpeggio.

Per quanto riguarda le razze caprine minacciate di abbandono, vengono indicate le seguenti:

- razza caprina “Pezzata Mochena”
- razza caprina “Bionda dell’Adamello”

Nel 2013 sono stati svolti controlli funzionali su 1.328 capre in lattazione a fronte di un patrimonio caprino complessivo di 6.000 capi circa. La razza Pezzata Mochena contava circa 214 capi mentre la Bionda dell’Adamello ne contava 238.

Per quanto riguarda le razze equine minacciate di abbandono, vengono indicate le seguenti:

- razza equina “Cavallo Norico” e da Tiro Pesante Rapido

Il cavallo Norico e il cavallo da Tiro pesante rapido sono le razza equine minacciata di abbandono in provincia di Trento. La Federazione Provinciale Allevatori riporta per il 2013 circa 144 capi a fronte di un patrimonio complessivo di circa 3.000 capi.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,

del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per la giustificazione economica del pagamento si fa riferimento esclusivamente all'impegno di allevare le razze minacciate, che sono mediamente meno produttive (produzione di latte, n. di parti per anno, valore commerciale della carne) rispetto alle razze convenzionali. Gli impegni previsti dal presente intervento non sono sovrapponibili con le pratiche di *greening* previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Non essendo disponibile una fonte statistica univoca, le informazioni utili al calcolo sono tratte da bibliografia di settore, integrata da informazioni fornite da esperti ricadenti nelle varie categorie che operano nel comparto (Federazione Provinciale Allevatori). Per il prezzo della carne e del latte ci si è basati sulla RICA (db on line 2008-2011), sui dati medi mensili ISMEA e sui dati dei Consorzi locali. Per i costi si è ipotizzato che essi rimangano invariati tra le tipologie di allevamento confrontate (quelle minacciate e quelle non minacciate che costituiscono la baseline), ad eccezione dei costi sostenuti per l'alimentazione del bestiame, per la determinazione dei quali si sono utilizzati i dati RICA.

Nelle tabelle allegate è riportato il calcolo del differenziale di reddito suddiviso per tipologia di razza minacciata.

1.Razze bovine

Le razze minacciate di abbandono oggetto di aiuto sono perlopiù a duplice attitudine; pertanto, la giustificazione economica del pagamento è stata eseguita prendendo in considerazione sia la produzione di latte sia i ricavi derivanti dalla vendita dei vitelloni non destinati alla riproduzione. Come *baseline* si sono considerate le razze convenzionali maggiormente diffuse nel territorio provinciale: Bruna, Pezzata Rossa e Frisona. I livelli di produzione di ciascuna razza sono stati ponderati con la consistenza della razza stessa in Provincia di Trento.

Per quanto riguarda i costi, si è ipotizzato che essi rimangano invariati tra le due tipologie di allevamento, ad eccezione dei costi sostenuti per l'alimentazione del bestiame, per la determinazione dei quali si sono utilizzati i dati RICA. Poiché gli impegni sono invariati rispetto all'analogo intervento adottato nella programmazione 2007-2013, per determinare tali costi si è deciso di confrontare le aziende specializzate bovine beneficiarie dell'intervento nella passata programmazione con quelle non beneficiarie.

2.Razze ovine

Le razze minacciate di abbandono oggetto di aiuto sono allevate principalmente per la produzione di carne; nondimeno, la vendita della lana può rappresentare una fonte di integrazione al reddito per l'allevatore. Pertanto, si è deciso di includere entrambe le voci di ricavo nel calcolo del differenziale di reddito. Come ordinarietà si è considerata la razza Bergamasca, che risulta la più diffusa nel territorio provinciale tra quelle non considerate a rischio di abbandono.

3.Razze caprine

Le razze minacciate di abbandono oggetto di aiuto possono essere considerate a duplice attitudine: infatti, alla prevalente produzione di carne si affianca quella di latte per la caseificazione di formaggi tipici.

Pertanto, ai fini della giustificazione economica si è tenuto conto di entrambe le voci di ricavo. Come baseline si è considerata la razza Saanen: trattandosi di una razza specializzata nella produzione di latte, per essa non si è considerato l'ipotetico ricavo dalla macellazione dei capretti.

4.Razze equine

In assenza di statistiche ufficiali circa l'allevamento delle razze oggetto d'aiuto, per la giustificazione del pagamento si è fatto riferimento a dati e informazioni fornite da testimoni privilegiati appartenenti alle associazioni di allevatori e all'Amministrazione provinciale. Nell'impossibilità di operare un'analisi controfattuale, il calcolo si è basato sul confronto tra i ricavi derivanti dalla vendita dei puledri e i costi necessari per il mantenimento delle fattrici.

	Baseline: allevamento razze convenzionali	Impegno: allevamento razze minacciate		
		Rendena	Grigio Alpina	Bruna originale
Produzione latte (kg/UBA/anno)	*7.624*	*4.976*	*4.739*	*5.000*
Prezzo latte (€/kg)	*0,48*	*0,48*	*0,48*	*0,48*
Ricavo vendita latte (€/UBA)	3.659,52	2.388,48	2.274,72	2.400,00
Peso macellazione (kg)	*500*	*550*	*520*	*500*
Prezzo carne (€/kg)	*1,85*	*2,30*	*2,30*	*2,30*
Rapporto UBA/capo	*0,60*	*0,60*	*0,60*	*0,60*
Ricavo vendita carne (€/UBA)	1.541,66	2.108,33	1.993,33	1.916,66
PLV allevamento (€/UBA)	**5.201,18**	**4.496,81**	**4.268,05**	**4.316,66**
Costo mangimi (€/UBA)	657	429	408	431
REDDITO LORDO (€/UBA)	**4.544,18**	**4.067,81**	**3.860,05**	**3.885,66**
Δ reddito (€/UBA)		***-476,37***	***-684,13***	***-658,52***
Pagamento (€/UBA)		**200**	**200**	**200**

Tabella 8.2.7.g Operazione 10.1.3 - Differenziale di reddito per l'allevamento di razze bovine minacciate

	Ordinarietà: allevamento razza convenzionale	Impegno: allevamento razze minacciate	
		Lamon	Tingola
Produzione carne (agnelli/anno/capo)	*2,1*	*1,5*	*1,7*
Prezzo carne (€/kg)	*3,66*	*3,66*	*3,66*
Peso agnellone da macello (kg)	*35,0*	*26,5*	*30,0*
Ricavo vendita carne (€/capo)	269,01	145,48	186,66
Produzione lana (kg/anno/capo)	*4,5*	*4,5*	*4,0*
Perdita peso per lavaggio (30%)	*1,35*	*1,35*	*1,20*
Produzione lana vendibile (kg/anno/capo)	3,15	3,15	2,80
Prezzo lana (€/kg)	*2,25*	*2,25*	*2,25*
Ricavo vendita lana (€/capo)	7,08	7,08	6,30
PLV allevamento (€/capo)	276,09	152,56	192,96
Rapporto UBA/capo	*0,15*	*0,15*	*0,15*
PLV allevamento (€/UBA)	**1.840,60**	**1.017,06**	**1.286,40**
Costo mangimi (€/UBA)	94,00	60,47	60,47
REDDITO LORDO (€/UBA)	**1.746,60**	**956,59**	**1.225,93**
Δ reddito (€/UBA)		***-790,01***	***-520,67***
Pagamento (€/UBA)		**400**	**400**

Tabella 8.2.7.h Operazione 10.1.3 - Calcolo del differenziale di reddito per l'allevamento di razze ovine minacciate

	Ordinarietà: allevamento razza convenzionale	Impegno: allevamento razze minacciate
Produzione latte (kg/capo/anno)	*477*	*246*
Prezzo latte (€/kg)	*0,68*	*0,68*
Ricavo vendita latte (€/capo)	324,36	167,28
Produzione carne (capretti/anno/capo)	-	*1,5*
Prezzo carne (€/kg)	-	*4,33*
Peso capretto al macello (kg)	-	*13*
Ricavo vendita carne (€/capo)	-	84,37
PLV allevamento (€/capo)	324,36	251,65
Rapporto UBA/capo	*0,15*	*0,15*
PLV allevamento (€/UBA)	**2.162,40**	**1.677,66**
Costo mangimi (€/UBA)	185	119
REDDITO LORDO (€/UBA)	**1.977,40**	**1.558,66**
Δ reddito (€/UBA)		**-418,74**
Pagamento (€/UBA)		**400**

Tabella 8.2.7.i Operazione 10.1.3 - Calcolo del differenziale di reddito per le razze caprine minacciate di estinzione

N° puledri/anno	*1*
Peso vendita puledro (kg)	*400*
Prezzo vendita (€/kg peso vivo)	*2*
PLV allevamento (€/UBA)	**800**
Quantità fieno (kg/UBA/anno)	*5475*
Prezzo fieno (€/kg)	*0,12*
Costo fieno (€/UBA)	674,34
Quantità mangime concentrato (kg/UBA/anno)	*1095*
Prezzo mangime concentrato (€/kg)	*0,25*
Costo mangime concentrato (€/UBA)	269,74
Spese veterinarie (€/UBA)	234
Costo totale allevamento (€/UBA)	**1177,94**
REDDITO LORDO (€/UBA)	**-377,94**
Pagamento (€/UBA)	**200**

Tabella 8.2.7.l Operazione 10.1.3 - Calcolo del differenziale di reddito per le razze equine minacciate di estinzione

8.2.7.3.4. 10.1.4 Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 10.1.4, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si riferisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4a. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle razze animali e vegetali locali (F21) e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

L'obiettivo primario dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico autoctono. Attraverso la perpetuazione della pratica del reimpiego del seme si intende ottenere la coltivazione e la sopravvivenza del germoplasma di alcuni ecotipi locali affermatisi fin dal secolo scorso e coltivati in specifiche aree della provincia. In particolare, ci si riferisce ad una particolare varietà di mais da granella, della specie Zea mays, riconducibili alla forma Zea mays indurata, particolarmente adatti alla produzione di sfarinati per alimentazione umana. Si tratta in particolare di due varietà, molto diffuse negli anni 50, il "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo" già interessati da misura dedicata nella passata programmazione. Tali varietà vengono coltivate nei territori delle Giudicarie (Trentino sud-occidentale) e della Valsugana (Trentino sud-orientale).

Entrambe le varietà sono state raccolte e catalogate dall'Istituto di Cerealicoltura di Bergamo e rappresentano un esempio di coltivazione di varietà genetiche di pregio. Incentivando la coltivazione di questi ecotipi locali si intende promuovere una agricoltura sostenibile e compatibile con la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Rispetto ad altre coltivazioni di mais (in particolare il ceroso da foraggio), infatti, queste colture sono caratterizzate dall'impiego di una dose minore di concimazione.

Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione, da parte del richiedente, dell'impegno a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 10.1.4 soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
4A	F21: Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali	AMBIENTE

Tabella 8.2.7.b Operazione 10.1.4 - Relazione fabbisogni FA e OT

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1 possono essere liquidati anticipi fino ad una massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Gli agricoltori, singoli o associati, che coltivano le varietà di mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo".

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

1. Condizioni di ammissibilità

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che coltivano, in base a quanto previsto dall'articolo 7 paragrafo 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 807/2014, specie vegetali minacciate di erosione genetica preservandole da tale rischio. Per la Provincia Autonoma di Trento le specie vegetali minacciate di erosione genetica sono: mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo". Le varietà di mais ammesse a pagamento sono state individuate nella pubblicazione "Il mais, una storia anche trentina" redatta dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige redatto con la collaborazione del C.R.A nell'agosto del 2005;
- gli agricoltori che impegnano una superficie di almeno 0,35 ha;

- la superficie oggetto di impegno deve ricadere nel territorio provinciale.

2. Impegni

Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, a coltivare le specie vegetali minacciate di erosione genetica su una superficie di almeno 0,35 ha

8.2.7.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.4.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un premio pari a 250,00 €/ha per il mais da granella.

L'importo della spesa pubblica totale per l'Operazione 10.1.4 è pari a Euro 415.000,00 di cui Euro 178.367,00 di quota FEASR.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

8.2.7.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Nella tabella allegata sono riportati gli impegni richiesti per l'Operazione 10.1.4.

COLTIVARE LA SPECIE/VARIETÀ MINACCIATE PER ALMENO 5 ANNI								
Descrizione impegni	**CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale**	**Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**	**Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale o provinciale**	**Attività minime**	**Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno**	**Significato ambientale e agronomico**	**Verificabilità dell'impegno**	**Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening**
Obbligo di coltivazione su una superficie di almeno 0,35 ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Obbligo di diversificazione colturale per aziende con superficie superiore ai 10 ha	E' prassi coltivare mais ibridi che garantiscono produzioni per ettaro superiori rispetto alle linee pure.	L'operazione prevede di coltivare varietà storiche in linea pura che garantiscano delle produzioni per ettaro estremamente limitate (30-40 q.li per ha) e che poco beneficiano di concimazioni chimiche elevate.	Controllo amministrativo sul 100% delle domande in merito alla presenza della coltura. Verifica in loco del 5 % delle domande atta a verificare la specie/varietà coltivata	Le specie/varietà oggetto d'impegno sono meno produttive di quelle convenzionali e la loro coltivazione genera un mancato reddito non compensato dai minori costi relativi alla concimazione. (Impegno remunerato) Greening: nessuna sovrapposizione con l'obbligo di diversificazione delle colture

Tabella 8.7.2.c Operazione 10.1.4 - Impegno Coltivazione specie minacciate

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni sono riportate nella tabella di cui al paragrafo precedente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La giustificazione economica del premio previsto per il mais da granella è stata fatta confrontando ricavi e costi di produzione degli ecotipi locali con il mais da silo che però è usato per la produzione di trinciato. La produzione lorda in termini quantitativi è molto bassa per gli ecotipi da granella rispetto al trinciato e la differenza di reddito giustifica il premio previsto per ettaro di superficie.

	ECOTIPI DA GRANELLA	MAIS DA SILO (TRINCIATO)
Produzione totale (t/ha)	3,8	60,0
Prezzo (€/t)	335,7	25,8
PLV (€/t)	1.258,9	1.549,2
Costo aggiuntivo di concimazione (€/ha)	0,0	51,7
Costo aggiuntivo diserbo (€/ha)	25,8	0,0
PLV - costi aggiuntivi (€/ha)	1.233,1	1.497,6
Differenza di reddito (€/ha)	-264,5	
Premio previsto	250,0	
Dati Provincia di Trento - Assessorato all'Agricoltura		

Tabella 8.2.7.d Operazione 10.1.4 - Giustificazione economica

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sulla scorta delle verifiche effettuate, l'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'OP Appag, ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni e alle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit)

individuate nel periodo 2007 – 2013.

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

Di seguito si elencano *i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della* Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali " e nelle operazioni incluse nella medesima:

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E' necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi comuni per tipologie di operazioni similari.

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul sistema informativo della Provincia a supporto sia dei beneficiari che dell'Amministrazione pubblica per ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l'autorizzazione e il pagamento delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle opportunità fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del

PSR nonché le risorse della misura assistenza tecnica.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Poichè i meccanismi di governance dell'analoga misura (misura 214), nella precedente programmazione, hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi e miglioramenti ricercando semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

8.2.7.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per ogni intervento della Misura 10 valgono i requisiti obbligatori di condizionalità previsti dal Titolo VI del Regolamento (CE) n. 1306/2013, i criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime previsti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1307/2013 ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari definiti nella normativa nazionale e provinciale.

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per ogni intervento della Misura 10 valgono i requisiti obbligatori di condizionalità previsti dal Titolo VI del Regolamento (CE) n. 1306/2013, i criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime previsti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1307/2013 ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari definiti nella normativa nazionale e provinciale.

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

RAZZE ANIMALI

- Razza bovina Rendena;
- Razza bovina Grigio-Alpina;
- Razza bovina Bruno-Alpina originale;
- Razze ovine del tipo Lamon, Tingola o fiemmese o Villnosser Schaf;
- Razza caprina Pezzata Mochena;
- Razza caprina Bionda dell'Adamello;
- Razza equine Cavallo da tiro pesante rapido (TPR);
- Razza equina Cavallo Norico.

Lo status di razza minacciata di abbandono è stato certificato dalla Fondazione Edmund Mach.

SPECIE VEGETALI

Per le varietà vegetali a rischio vale quanto segue:

- "Nostrano di Storo"

Nel corso del 1997, su incarico del B.I.M. del Chiese nell'ambito del Progetto LEADER 2, l'Università di Padova ha intrapreso uno studio volto a caratterizzare la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo".

Dallo studio è emerso che la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo" possiede caratteristiche peculiari, in particolare per quanto riguarda la granella, che ne giustificano l'esclusivo impiego nell'alimentazione umana e in base alle quali può, a buona ragione, essere definita un prodotto tipico meritevole di essere accuratamente salvaguardata da ulteriore inquinamento genetico ed altrettanto accuratamente mantenuta attraverso un adeguato programma di produzione controllata della semente.

Inoltre incentivando tale coltivazione si intende promuovere una produzione agricola compatibile con la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Tale coltura infatti, rispetto alla produzione di mais ceroso da foraggio, coltivazione concorrente ed alternativa, non si avvantaggia di forti dosi di concimazione.

- "Spin di Caldonazzo"

La varietà di mais locale, dalla tipica rostratura della granella, denominata "Spin di Caldonazzo" è coltivata nelle zone agrarie particolarmente adatte nei comprensori dell'Alta e Bassa Valsugana e del Primiero.

La varietà Spin di Caldonazzo è stata catalogata nel 2001 dall'Istituto di Cerealicoltura di Bergamo, con l'indicazione delle valutazioni morfologiche, nell'ambito della descrizione delle varietà italiane di mais.

Dalla granella si ottiene la tipica farina da polenta della Valsugana. Al fine di conservare la varietà dall'erosione genetica è stata costituita nel 2004 l'"Associazione per la tutela e la valorizzazione della

farina della Valsugana".

Con l'aiuto di un esperto selezionatore di varietà di mais vengono scelte le spighe destinate alla semina dell'anno successivo. Oltre alla scelta del materiale sementiero per la conservazione in purezza di tale varietà nell'ambito del suo ecosistema (conservazione ON FARM), la semente è destinata esclusivamente agli agricoltori dell'Associazione che provvedono alla coltivazione e alla produzione della granella. Dopo la raccolta le spighe vengono conferite all'essiccatoio, essiccate lentamente allo scopo di mantenere inalterata la tipica colorazione giallo-arancio della granella e di trasferire le qualità organolettiche alla farina. Presso il mulino convenzionato avviene la macinazione particolare per ottenere la farina di mais bramata denominata della Valsugana.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione e riprese in un Allegato al PSR denominato "Giustificazione economica dei pagamenti per le misure a superficie".

8.2.7.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura